



**Appalto per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico**

**Lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento antincendio del Policlinico  
Duilio Casula \_ lotto 1**

**Lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di  
sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio \_ lotto 2**

art. 54, comma 1 e comma 3, decreto legislativo n. 50 del 2016

procedura: aperta art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

**LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL  
PRESIDIO "POLICLINICO DUILIO CASULA"- Lotto 1**

CUP: G33D18000010003

CIG: 7498803000

**LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DEL P.O. SAN  
GIOVANNI DI DIO- Lotto 2**

CUP: G56G16000580006

CIG: 7498854A13

**F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 23 luglio 2018**

**Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di lunedì 23 luglio 2018  
(punto IV.3.3) del bando di gara**

**Quesito n.1 del 11 giugno 2018**

In riferimento alla procedura in oggetto poniamo il seguente quesito:

può un'impresa in possesso di SOA nella categoria OG2 e OG1 e in possesso dei requisiti di cui all'art.90 per la categoria OG11 (€ 150.000,00), associarsi con impresa in possesso di SOA OG11 categoria II, costituire un'ATI coprendo così l'intero importo delle lavorazioni?

**Risposta al quesito n.1**

*In merito al quesito posto, si comunica che non è possibile per un'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per la categoria OG11 (€ 150.000,00) costituirsi in ATI con impresa in possesso di SOA OG11, classifica II, per soddisfare il requisito richiesto.*

*Si precisa che come previsto all'art. 3.2.2 sub a.5) del disciplinare di gara è richiesto il possesso del requisito relativamente all'attestazione SOA nella categoria scorporabile OG11, classifica III, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; pertanto, in assenza di qualificazione per una quota massima ammissibile del 30%, vi è l'obbligo dichiarare il subappalto nella predetta categoria, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.*

### **Quesito n.2 del 13 giugno 2018**

Si chiede conferma, se ai fini del sopralluogo, il soggetto incaricato possa essere una persona munita di delega da parte del Legale rappresentante, non necessariamente dipendente.

### **Risposta al quesito n.2**

---

*In merito al quesito posto si conferma che il sopralluogo debba essere effettuato, a pena di inammissibilità dalle figure individuate all'art. 9.3.2 sub a) del Disciplinare di gara e alle condizioni previste al medesimo articolo.*

### **Quesito n.3 del 12 giugno 2018**

In merito alla gara in oggetto, nel caso di partecipazione in ATI, la certificazione ISO 9001:2008 va posseduta da tutte le imprese dell'associazione temporanea o basta che tale certificazione sia posseduta da una sola impresa, anche se mandante?

### **Risposta al quesito n.3**

---

*Come previsto al punto 3.2.2 punto c) del Disciplinare di gara in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario si conferma che il requisito debba essere posseduto da tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.*

### **Quesito n.4 del 14 giugno 2018**

In riferimento alla gara in oggetto, con riferimento Disciplinare di gara offerta tecnica

- 1) La procedura è in due lotti, però la griglia dei punteggi a pag 17 riporta una suddivisione dei 60 punti tecnici con i punti 6a e 6b da attribuire rispettivamente per specifiche riguardanti 6a per lotto 1 e 6b per il lotto 2, questo riduce i punti totali attribuibili a 50 invece che 60. Essendo i punti tecnici definiti in 60 come deve essere rettificata la suddetta griglia?
- 2) Sempre a pagina 17, di seguito viene definito che il progetto deve essere sviluppato secondo 5 e 4 fascicoli relativi ai 2 lotti ma non troviamo tutta la rispondenza rispetto ai 6 capitoli enunciati nella griglia dei punteggi. Inoltre il secondo lotto con un capitolo in meno non riporta proprio quanto citato al punto 6b della griglia suddetta. Chiediamo una chiara indicazione di corrispondenza tra i capitoli della griglia dei punteggi con i capitoli in indice della relazione.

### **Risposta al quesito n.4**

---

*In merito al quesito posto si conferma che gli elementi di valutazione desumibili dall'offerta tecnica*

---

sono quelli riportati nel prospetto di cui all'art. 4.1 sub a) del Disciplinare di gara che prevede l'assegnazione di 60 punti per ciascun lotto di aggiudicazione, secondo la ripartizione riportata a pag. 17 del suddetto Disciplinare:

1. Struttura organizzativa dedicata alla gestione dell'appalto: peso 10
2. Struttura operativa delle squadre di lavoro: peso 10
3. Tempistica di gestione del cantiere corrispondente a ciascun ordinativo di lavoro: peso 10
4. Misure di gestione ambientale da applicare durante l'esecuzione dell'appalto: peso 10
5. Tecniche di gestione utilizzate per l'appalto: sistemi di qualificazione della Ditta offerente: peso 10
- 6a. Organizzazione del Catasto Informatizzato Impianti\_Lotto 1: peso 10

**Totale 60 \_ Lotto 1**

1. Struttura organizzativa dedicata alla gestione dell'appalto: peso 10
2. Struttura operativa delle squadre di lavoro: peso 10
3. Tempistica di gestione del cantiere corrispondente a ciascun ordinativo di lavoro: peso 10
4. Misure di gestione ambientale da applicare durante l'esecuzione dell'appalto: peso 10
5. Tecniche di gestione utilizzate per l'appalto: sistemi di qualificazione della Ditta offerente: peso 10
- 6b. Approccio metodologico impiegato per la tutela del bene "Ospedale San Giovanni di Dio"\_Lotto 2: peso 10

**Totale 60 \_ Lotto 2.**

L'art. 4.1 sub b) del Disciplinare di gara descrive compiutamente come l'operatore economico dovrà strutturare il progetto-offerta per ciascun lotto di aggiudicazione: con particolare riferimento alla seconda parte del quesito posto si ribadisce che gli elementi di valutazione riportati nel prospetto di cui all'art. 4.1 sub a) del Disciplinare di gara saranno desumibili dai fascicoli costituenti l'offerta tecnica che dovrà esser predisposta secondo le indicazioni riportate.

In riferimento all'elemento di valutazione/criterio 6b denominato "Approccio metodologico impiegato per la tutela del bene Ospedale San Giovanni di Dio\_Lotto 2" questo potrà trovare, a titolo esemplificativo, ampia rappresentazione nei fascicoli A e B.

### **Quesito n.5 del 20 giugno 2018**

Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti di cui all'oggetto con la presente si chiede se debba essere predisposto un plico di invio per ciascun lotto oppure un unico plico contenente al suo interno una busta relativa alla documentazione amministrativa, una busta dell'offerta tecnica contenente due buste relative alle offerte tecniche lotto 1 e lotto 2, una busta dell'offerta economica contenente al suo interno le due buste relative alle offerte economiche lotto 1 e lotto 2. In questo secondo caso si chiede altresì conferma se debbano essere emesse due cauzioni provvisorie relative ad ogni lotto.

### **Risposta al quesito n.5**

---

In merito al quesito posto si conferma quanto riportato all'art. 1.2 del Disciplinare di gara in cui sono descritte le modalità di presentazione dell'offerta, per singolo lotto di aggiudicazione. Pertanto qualora l'operatore economico intendesse presentare offerta per entrambi i lotti di aggiudicazione dovrà predisporre un plico di invio contenente la documentazione di cui al Capo 3 del Disciplinare di gara e le buste interne di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 1.2 del Disciplinare di gara, per ciascun singolo lotto.

Si conferma altresì che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti dovrà esser presentata una cauzione provvisoria per ciascun lotto di aggiudicazione.

---

### **Quesito n.6 del 20 giugno 2018**

Vorremmo partecipare ad entrambi i lotti in raggruppamento temporaneo con altre due aziende: l'azienda A è in possesso di OG01 ed OG02 IV, l'azienda B possiede la OG01 ed OG11 III-Bis, mentre l'azienda C la OG11 II.

In virtù di quanto enunciato nel Disciplinare di Gara a pag. 14/45 paragrafo 3.2.1 punto 7) che cito testualmente "il concorrente che decide di presentare offerta per più lotti deve partecipare sempre nella stessa forma individuale o associata e nella medesima composizione", si chiede se sia possibile partecipare in RTI in cui nel Lotto 1 sia l'azienda B a fare da Capogruppo mentre nel Lotto 2 la Capogruppo Mandataria sarebbe l'azienda A.

### **Risposta al quesito n.6**

---

*In merito al quesito posto si comunica che è in procinto di adozione un atto di rettifica per la risoluzione della criticità segnalata.*

### **Quesito n.7 del 21 giugno 2018**

In riferimento alla procedura di cui in oggetto e ai rispettivi lotti si chiede,

Può un'impresa presentare offerta partecipando a tutti e due i lotti con ATI costituite da imprese differenti?

Nel punto 7) del disciplinare di gara pag 14 si specifica:

*7) il concorrente che decide di presentare offerta per più lotti deve partecipare sempre nella stessa forma individuale o associata e nella medesima composizione.*

Considerando che le categorie di qualifica sono diverse, non si può partecipare con la stessa composizione dell'ATI considerato che nel "Lotto 2" la categoria prevalente è l' OG2 e il "Lotto 1" come categoria prevalente abbiamo l' OG11 e l'OG2 non è proprio presente, Si presuppone che un'impresa che partecipa in ATI non abbia da se i requisiti per qualificarsi e pertanto va ad associarsi con altre imprese per soddisfare i requisiti richiesti,

in base a quanto indicato nel disciplinare, un'impresa che partecipa al lotto 2 (capogruppo categoria OG2) e va ad associarsi con impresa per la categoria OG11, non potrebbe partecipare al 1° Lotto.

Chiediamo se quanto indicato nel disciplinare sia un'errata interpretazione della scrivente e/o eventualmente quali siano le alternative e/o soluzioni per poter partecipare a tutti e due i lotti

### **Risposta al quesito n.7**

---

*In merito al quesito posto si comunica che è in procinto di adozione un atto di rettifica per la risoluzione della criticità segnalata.*

### **Quesito n.8 del 02 luglio 2018**

Si chiede alla Spettabile Stazione Appaltante quale tipo di vincolo insista sull'edificio del lotto 2. Si chiede se è possibile prevedere di effettuare gli interventi manutentivi in appalto senza necessità di alcun nulla osta da parte della Sovrintendenza.

### **Risposta al quesito n.8**

---

*In merito al quesito posto si conferma quanto rappresentato all'art.1.4 della Relazione Tecnica dell'Accordo quadro\_Lotto 2 e pertanto si pone in evidenza che il presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e gli edifici ad esso afferenti (ad eccezione dei fabbricati di recente realizzazione, come a titolo esemplificativo quello denominato "Clinica Otorino" nella planimetria Tavola\_Lotto 2 - 07.dwg), sono sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 42/2004.*

---

Pertanto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 gli interventi manutentivi da effettuarsi sono subordinati ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano), mediante rilascio del nulla osta di competenza.

### **Quesito n.9 del 03 luglio 2018**

In relazione alla procedura di gara in oggetto, con riferimento ad entrambi i lotti, si formulano i seguenti quesiti.

1- essendo lo scrivente un consorzio di imprese artigiane di cui all'art 45 co. 2 lett. b) del Codice Appalti, che indica in fase di gara una o più imprese consorziate quali esecutrici dei lavori , si chiede se anche le imprese socie esecutrici debbano dimostrare il possesso dell'iscrizione ad una White List , ovvero se sia sufficiente quella del solo Consorzio concorrente, in ragione del fatto che, non tutte le aziende sono tenute all'iscrizione negli elenchi predetti tenuti dalle Prefetture.

### **Risposta al quesito n.9**

---

*Il quesito riferisce aspetti riconducibili sia agli assetti propri di un'organizzazione consortile sia all'iscrizione delle consorziate alle c.d. white list (elenchi di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 aggiornato con D.P.C.M. 24 novembre 2016).*

*In merito alla questione sollevata si ritiene utile effettuare alcune importanti precisazioni.*

*Come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (aggiornato al D.P.C.M. 24 novembre 2016) che disciplina le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190 (cosiddette "white list"), la Stazione Appaltante, ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti, o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto attività indicate all'articolo 1, comma 53 della legge, obbligatoriamente consulta i suddetti elenchi.*

*Con Circolare del Ministero dell'interno n.25954 del 23 marzo 2016 viene inoltre chiarito come sia indispensabile per l'impresa aver almeno assolto l'onere di richiesta di iscrizione per accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica.*

*Chiarito quanto sopra si precisa quanto segue: qualora si ricada nella fattispecie di subappalti e/o subcontratti ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. afferenti ai settori cosiddetti sensibili, ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n.190, dovrà essere adeguatamente assolto l'obbligo normativo di iscrizione o avvenuta richiesta di iscrizione agli elenchi istituiti con il D.P.C.M. 18 aprile 2013 , come aggiornato al D.P.C.M. 24 novembre 2016.*

*Su tale base risulta possibile rispondere alla parte del quesito che si riconduce alle organizzazioni consortili, per specificare che l'incombenza dell'iscrizione agli elenchi "white list" opera nell'ambito delle consortili esecutrici di attività contrattuali ricomprese all'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n.190.*

*Per concludere si pone in evidenza il fatto che:*

- le clausole di esclusione non operano al di fuori dei singoli casi espressamente previsti all'art. 6.2 del Disciplinare di gara;*
- come correttamente riportato all'art. 9.1.1, comma c) del disciplinare di gara, una volta correttamente compilato l'allegato 02-DGUE al Disciplinare di gara, possono considerarsi completamente esaurite le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.*

### **Quesito n.10 del 11 luglio 2018**

---

La presente per chiedere la possibilità di presentarVi i fascicoli non in formato A4, come da Voi previsto nel disciplinare, ma in formato A3.

Chiaramente si avranno 50 pagine in formato A3 per il lotto 1 e 40 pagine in formato A3 per il lotto 2. Non abbiamo trovato nessuna indicazione sul tipo di carattere, dimensione e interlinea.

### **Risposta al quesito n.10**

---

*In merito al quesito posto si accorda la possibilità, a scelta dell'offerente, di poter presentare i fascicoli costituenti l'offerta tecnica in un formato equivalente a quello previsto all'art.4.1, comma b), del Disciplinare di gara, e specificamente:*

#### **Lotto 1**

*- Il massimo numero di pagine ammesse per l'intero gruppo dei 5 fascicoli (Lotto 1) è pari ad un totale di **100 pagine** (facciata singola) formato **A4**, ad esclusione degli eventuali allegati;*

#### **o alternativamente**

*- Il massimo numero di pagine ammesse per l'intero gruppo dei 5 fascicoli (Lotto 1) è pari ad un totale di **50 pagine** (facciata singola) formato **A3**, ad esclusione degli eventuali allegati.*

#### **Lotto 2**

*- Il massimo numero di pagine ammesse per l'intero gruppo dei 4 fascicoli (Lotto 2) è pari ad un totale di **80 pagine** (facciata singola) formato **A4**, ad esclusione degli eventuali allegati;*

#### **o alternativamente**

*- Il massimo numero di pagine ammesse per l'intero gruppo dei 4 fascicoli (Lotto 2) è pari ad un totale di **40 pagine** (facciata singola) formato **A3**, ad esclusione degli eventuali allegati.*

*La scelta del tipo di carattere, dimensione e interlinea da utilizzare è a totale discrezione dell'offerente ma si coglie l'occasione per suggerire di porre particolare cura nella "composizione" del testo, in quanto il significato di un concetto può esser espresso, valorizzato e interpretato per mezzo della sua forma grafica: una scelta errata può andare infatti a detrimento del risultato finale che è quello di comunicare efficacemente il contenuto da trasferire al lettore.*

### **Quesito n.11 del 12 luglio 2018**

Con la presente si chiede conferma che, in caso di indicazione di una cooptata, sia sufficiente la presentazione del relativo Dgue.

### **Risposta al quesito n.11**

---

*In merito al quesito posto si conferma quanto richiesto.*

*Si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni in riferimento all'istituto della cooptazione, avente carattere eccezionale e derogatorio.*

*L'istituto della cooptazione, disciplinato dall'art.92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 – norma applicabile al caso in esame in virtù di quanto previsto dall'art.216, comma 14, del D.Lgs 50/2016 – consente al singolo concorrente o ai concorrenti che intendano riunirsi, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis, di "cooptare" anche altre imprese qualificate per categorie ed importi diversi da quelli indicati nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo e che l'ammontare delle qualificazioni possedute dalle imprese cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori che le stesse dovranno eseguire.*

*La ratio della norma è quella di consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle già possedute, senza compromettere l'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr. Delibera ANAC n. 228 del 1 marzo 2017).*

*In tal senso l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che il soggetto cooptato non*

*acquista lo status di concorrente, non assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo), non presta garanzie, infine non può subappaltare, né affidare a terzi la propria quota di lavori.*

### **Quesito n.12 del 13 luglio 2018**

La presenta Ditta individuale dovrà partecipare in qualità di impresa mandante ad entrambi i lotti relativi alla procedura in oggetto. Vi è la possibilità che entro la fine del mese di Luglio 2018 (quindi prima del termine di presentazione dell'offerta) venga effettuato il conferimento dell'azienda, di conseguenza la ditta individuale si "trasformerà" in una Società, il cui amministratore unico sarà il titolare dell'attuale ditta individuale; la nuova società manterrà oltretutto requisiti, attestazioni e certificazioni correnti. Il nostro quesito è il seguente:

Se il conferimento avverrà in fase successiva alla consegna del plico contenente l'offerta per la gara (consegna prevista prima del termine di presentazione delle offerte stabilita dal bando di gara rettificato), è possibile partecipare alla procedura in oggetto in qualità di Ditta individuale anche se il conferimento potrebbe avvenire prima del termine previsto per la presentazione delle offerte e cioè prima del 06.08.18?

### **Risposta al quesito n.12**

---

*In merito al quesito posto, si ritiene opportuno suggerire che la predisposizione dei documenti e il successivo deposito siano sequenti al programmato conferimento. La disciplina riportata al comma 9, secondo periodo, e al comma 10 dell'art 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. potrebbe applicarsi al caso in specie.*

*Pertanto si presti particolare attenzione al rispetto del presente disposto di legge, stante le ricadute in termini di esclusione del raggruppamento dalla presente procedura di affidamento.*

### **Quesito n.13 del 13 luglio 2018**

Partendo dai presupposti che:

- ai sensi dell'art.105 c.6 del Codice degli appalti in sede di offerta è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori, oltre che per gli appalti di importo superiore alla soglia, nei casi in cui riguardino le attività di cui all'art.1 c.53 della L.190/2012
- ai sensi dell'art.105 c.2 sono considerati subappalti i contratti simili, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, d'importo superiore al 2% dell'importo dell'appalto (ovvero maggiori di 100.000 euro), in cui l'incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell'importo del subcontratto
- che si tratta di una gara per la conclusione di un accordo quadro per cui, in assenza di un computo metrico, non si conosce in questa fase quale sarà l'importo delle lavorazioni.

Chiediamo se è sufficiente indicare l'intenzione di ricorrere al subappalto, senza specificare la terna dei subappaltatori, in caso di:

- trasporto e smaltimento di rifiuti a discarica;
- fornitura di terra e materiali inerti;
- fornitura di calcestruzzo;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo.

Qualora non ricorrano (o non si può sapere se ricorrano) le condizioni indicate dal suddetto art.105 c.2 affinché tali contratti vengano considerati subappalti.

### **Risposta al quesito n.13**

*Il quesito proposto presenta carattere di non semplice interpretazione.*

*La richiesta di indicare l'intenzione di ricorrere al subappalto senza specificare la terna dei subappaltatori, a titolo esemplificativo per l'attività contrattuale riferita alla fornitura del calcestruzzo, non può esser ricondotta alla portata dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.*

*Le prestazioni descritte nei punti elenco riportati nel quesito proposto difficilmente ricadono nella doppia condizione prevista dal citato comma 2 dell'art.105 e pertanto si ritiene non applicabile al caso in ispecie il presupposto di subcontratto riconducibile allo status di subappalto. Ne consegue che l'obbligo di indicazione della terna non sussiste.*